

ISSN 1127-8579

Pubblicato dal 15/10/2014

All'indirizzo <http://www.diritto.it/docs/36598-la-nozione-di-straniero-in-canton-ticino-e-nella-criminologia-elvetica>

Autore: Baiguera Altieri Andrea

**La nozione di << straniero >> in canton ticino e nella
criminologia elvetica**

LA NOZIONE DI << STRANIERO >>
IN CANTON TICINO E NELLA CRIMINOLOGIA ELVETICA
del Dottor Andrea Baiguera Altieri lic. jur. svizzero

and.baiguera@libero.it
baiguera.a@hotmail.com

1. La Legge cantonale ticinese di applicazione alla Legislazione federale in materia di persone straniere (08/06/1998)

L'immigrazione clandestina, in Canton Ticino, è sanzionata assai severamente. In effetti, la L.C. 08/06/1998 si applica non soltanto agli stranieri, bensì anche << ai datori di lavoro [correi, ndr] che impiegano persone straniere non domiciliate >> (comma 1 Art. 1 L.C. 08/06/1998).

Le Autorità Pubbliche competenti in materia di soggetti non svizzeri sono il Consiglio di Stato ed i Comuni. Possono essere incardinate anche apposite Commissioni consultive. La lett. a) L.C. 08/06/1998 impone al Consiglio di Stato di assicurare un corretto equilibrio tra popolazione autoctona ed immigrati, acciocché non si verifichi il fenomeno sociologicamente denominato <<colonizzazione>>, tanto sotto il profilo etnico quanto sotto il profilo macro-economico del mercato del lavoro. Una seconda finalità assegnata al Consiglio di Stato consta nell'applicare fattualmente e concretamente la L.C. 08/06/1998, attraverso l'esatta regolamentazione dei permessi di soggiorno e di lavoro (lett. b, c Art. 2 L.C. 08/06/1998). Molto più scontate sono le disposizioni di cui alle lett. d,e,f,g Art. 2 L.C. 08/06/1998, ovverosia, il Consiglio di Stato ticinese promuove l'integrazione delle persone straniere, gestisce i dati demografici, trasmette le generalità anagrafiche al Cantone ed ai Comuni e determina le Tasse d'immigrazione. Inoltre, dopo la novellazione del 10/03/2008 (in vigore dallo 02/05/2008), esso determina l'Autorità cantonale competente per svolgere le perquisizioni personali e degli alloggi (lett. h Art. 2 L.C. 08/06/1998). Si tratta di un dato normativo molto rilevante per una Regione di confine basilare come il Canton Ticino.

Ai Comuni (Art. 3 L.C. 08/06/1998) sono affidati compiti di Polizia Giudiziaria, ovvero i Municipi collaborano con la Polizia Cantonale nell'individuazione dei clandestini e nella segnalazione di irregolarità e violazioni alla Legislazione in materia di immigrati.

In terzo ed ultimo luogo (Art. 4 L.C. 08/06/1998), il Consiglio di Stato reca la facoltà di istituire Commissioni consultive, la cui composizione ed i cui compiti sono fissati dall'apposito Regolamento .

Ex comma 1 Art. 5 L.C. 08/06/1998, le Autorità Amministrative, la Magistratura cantonale ed i Comuni, a prescindere dal vincolo del segreto d'ufficio, debbono comunicare a qualunque Istituzione preposta per Legge, federale o cantonale che sia, ogni informazione utile e necessaria per la corretta applicazione della L.C. 08/06/1998 e della correlata Normativa di rango federale. Anzi, il comma 2 Art. 5 L.C. 08/06/1998 impone a PA, Magistratura e Comuni di denunciare *ex officio* le violazioni della L.C. 08/06/1998 qualora essi vengano a conoscenza di reati contro la Legislazione cantonale e/o federale sull'ingresso o la permanenza illegale di stranieri in Canton Ticino. Dopodiché (comma 3 Art. 5 L.C. 08/06/1998), le Autorità Giudiziarie cantonali emettono le debite sanzioni sotto forma di Sentenze, Decreti d'Accusa e altre misure penali. A seguito della novella in vigore dal 31/12/2004, se la persona straniera, regolarmente e reiteratamente citata, non si presenta senza un'adeguata giustificazione, l'Autorità può ordinarne l'accompagnamento coatto per mezzo della Polizia (comma 4 L.C. 08/06/1998). Infine (Art. 6 L.C. 08/06/1998), l'Autorità, prima dell'espulsione, può richiedere alla persona straniera ed al datore di lavoro le informazioni necessarie circa la residenza o il permesso di lavoro. Gli Artt. 5 e 6 L.C. 08/06/1998 confermano appieno la *ratio* severa ed intransigente della Legislazione cantonale ticinese in tema di stranieri.

Nell' attesa del giudizio definitivo afferente ad uno straniero accusato di clandestinità, l' immigrato e, in solido, il proprio datore di lavoro sono tenuti alla corresponsione di una tassa pari a 250 Franchi (commi 1 e 2 Art. 7 L.C. 08/06/1998). Tuttavia, l' imposta, di evidente impronta general-preventiva nonché deterrente, è ridotta o condonata in caso di nullatenenza da parte dello straniero, oppure quando sono Parti processuali o procedurali Onlus non lucrative o con fini di solidarietà sociale e culturale (comma 3 Art. 7 L.C. 08/06/1998). Le traduzioni e le perizie all' / dall' estero sono a carico dell' immigrato e del relativo datore di lavoro. In caso d' urgenza, è prevista una sovrattassa del 50 % (Art. 8 L.C. 08/06/1998).

Dopo la sofferta novellazione del 24/09/2013 (in vigore dallo 01/03/2014), il Decreto di espulsione emesso dal Dipartimento della Migrazione è appellabile presso il Consiglio di Stato (comma 1 Art. 9 L.C. 08/06/1998). A sua volta, ogni decisione del Consiglio di Stato del Ticino è impugnabile avanti al Tribunale cantonale Amministrativo. Nella maggior parte dei casi, l' immigrato e gli altri litisconsorti debbono anticipare il pagamento delle spese processuali. Qualora tale caparra non sia versata, ciò comporta l' annullamento della Procedura (Art. 11 L.C. 08/06/1998).

A seguito della Revisione recante data 10/03/2008 (in vigore dallo 02/05/2008), il Ministero Pubblico ticinese, come prevedibile, commina al clandestino le debite sanzioni di matrice penale, ma le ammende, se superiori ai 10.000 Franchi, rimangono di competenza dell' Autorità Amministrativa (Art. 12 L.C. 08/06/1998). Ex Art. 15 comma 1 L.C. 08/06/1998, il datore di lavoro risponde, in solido con lo straniero irregolare, per le spese processuali e per quelle relative al rimpatrio forzato (comma 1 Art. 13 L.C. 08/06/1998).

L' Art. 15 L.C. 08/06/1998 dichiara abrogata la precedente Normativa sugli stranieri del 12/03/1997. Tuttavia, il dibattito, *de jure condendo*, è tutt' altro che risolto e, attualmente, paiono decisamente rinascere le tendenze xenofobe anziché quelle improntate all' accoglienza multi-culturale e multi-etnica.

2. Regolamento cantonale ticinese della Legge di applicazione alla Legislazione federale in materia di persone straniere (stesura originaria del 23/06/2009)

A titolo di premessa, pare doveroso specificare che il Regolamento qui in esame e recante data 23/06/2009 (Reg.) ha subito modificazioni radicali nel 2009 e nel 2012. Dunque , il Testo originario, che nella presente sede non si cita, rimane ormai un pallido ricordo affidato alla Storia del Diritto.

Dopo la novella del 2009, l' applicazione, in Canton Ticino, della Legislazione sugli stranieri è affidata al Dipartimento delle Istituzioni – Sezione della Popolazione, ma l' Organo supremo è, di fatto, l' Ufficio della Migrazione. Altre ulteriori Istituzioni munite di poteri esecutivi sono la Polizia Cantonale e la Commissione Consultiva del mercato del lavoro.

Il comma 1 Art. 2 Reg. enunzia, con un lungo elenco catalogico eccessivo ed ipertrofico, le competenze dell' Ufficio della Migrazione. In estrema sintesi, esso rilascia, rinnova, modifica, rifiuta o revoca i permessi, le autorizzazioni ed i nulla-osta . Inoltre, l' Ufficio predetto emette i visti, ordina l' allontanamento dal territorio svizzero, rilascia autorizzazioni di corta durata (ACD), formula i divieti d' entrata in Svizzera, impone l' erogazione di garanzie e segnala *ex officio* eventuali illeciti criminosi al Ministero Pubblico. Come prevedibile (comma 2 Art. 2 Reg.), l' esecuzione fattuale di tutti i summenzionati provvedimenti è resa possibile grazie alla Polizia Cantonale ticinese ed ai Comuni .

Anche la Polizia Cantonale svolge importanti compiti, come perquisire le persone e gli alloggi degli stranieri, escutere le tasse sulla prostituzione (almeno in teoria), eseguire gli accompagnamenti coatti in caso di contumacia non motivata, confiscare i Passaporti e dare esecuzione alle misure di allontanamento e respingimento alla frontiera.

Dopo la novellazione dello 04/04/2012 (in vigore dallo 06/04/2012), la Commissione Consultiva del mercato del lavoro tratta i permessi dei soli stranieri extra-UE o provenienti dalla

Bulgaria e dalla Romania. Detta Commissione è composta da 2 rappresentanti del Canton Ticino, 3 membri delle Corporazioni padronali e 3 Sindacalisti.

La prima forma di attività lucrativa esercitabile da parte di uno straniero comporta un' ACD (Autorizzazione di corta durata), per una durata complessiva di 1 mese (comma 1 Art. 6 Reg.) Sono previste anche ACD trimestrali nell' attesa della decisione definitiva in caso di Ricorso all' Ufficio della Migrazione (comma 2 Art. 6 Reg.).

Una seconda possibilità consiste nelle << Istanze di massima >>, grazie alle quali l' immigrato può iniziare un lavoro subordinato anche senza la specificazione delle generalità del datore e del prestatore d' opera. Le Istanze di massima comportano tuttavia il versamento di una caparra a titolo di garanzia.

In terzo luogo, il Servizio regionale degli stranieri in Canton Ticino può rilasciare <<domande nominative >>, tanto per attività subordinate quanto per professioni indipendenti. Il rilascio di siffatte domande nominative è agevolato e burocraticamente snellito per i cittadini dell' UE, mentre Bulgari e Rumeni sono soggetti ad un regime più restrittivo (Art. 9 Reg.). In ogni caso, tutti i lavoratori stranieri sono tenuti a comunicare senza indugio all' Ufficio della Migrazione del Ticino il cambiamento di posto o di Cantone (Art. 10 Reg.).

Da ultimo, il Regolamento in esame (Art. 11 Reg.) destina una particolare attenzione ai Comuni italiani da cui proviene l' intramontabile categoria dei frontalieri, il cui transito, almeno per ora, è monitorato, ma pure facilitato.

Ognimmodo, la novella del 20/10/2009 (entrata in vigore dallo 01/11/2009), l' Ufficio dei Migranti deve essere con immediatezza informato circa le rettifiche anagrafiche dei lavoratori stranieri in Ticino, i casi di decesso, le nascite di figli/e di immigrati operanti in Svizzera ed i nominativi dei frontalieri italiani che pernottano in Canton Ticino durabte la settimana. Le spese ed i lavori di cancelleria connessi agli Artt. 13 e 14 Reg. comportano il prelievo fiscale fino a 500 Franchi a carico dell' immigrato avente causa nonché del proprio datore di lavoro.

3. La contraffazione dei documenti d' Identità da parte degli stranieri clandestini nel Diritto Amministrativo ticinese

Come ben noto, specialmente nell' Ordinamento italiano, l' immigrazione clandestina rinviene il proprio nutrimento nella fabbricazione di Passaporti e Carte d' Identità contraffatti.

L' Art. 2 L.C. 16/12/2002 impone al Consiglio di Stato ticinese la designazione del Dipartimento cantonale competente per l' esecuzione delle Norme legali concernenti i documenti d' identità. In secondo luogo, il Governo di Bellinzona deve applicare tanto le Norme cantonali quanto quelle federali per il contrasto della summenzionata contraffazione. Tutto questo in sinergia con i Comuni, i quali collaborano con le Autorità di rango cantonale al fine del corretto rilascio dei documenti di identificazione sia dei cittadini svizzeri sia degli stranieri.. Anche le tasse su Passaporti e Carte d' Identità vengono gestite tanto dai Comuni quanto dalla Pubblica Amministrazione federale.

Ex Art. 3 L.C. 16/12/2002, il Consiglio di Stato del Ticino può concludere con il Governo del Canton Grigioni una Convenzione inter-cantonale avente per scopo il rilascio dei documenti d' identità.

Salvo il caso di ipotesi delittuose penalmente rilevanti, ogni cittadino / residente / autoctono / immigrato può impugnare le decisioni del Dipartimento presso il Consiglio di Stato, contro il quale, a sua volta è adibile il Tribunale cantonale Amministrativo.

L' Art. 1 Reg. 09/02/2010 indica il Dipartimento delle Istituzioni quale autorità competente a prevenire falsi ideologici o materiali finalizzati al favoreggiamento dell' immigrazione clandestina.

Ex comma 2 Art. 1 Reg. 09/02/2010, le Guardie di Confine sono preposte alla sorveglianza dei passeggeri in partenza dall' aeroporto di Agno. Ulteriori unità di controllo sono istituite presso i Centri regionali di registrazione di Biasca, Locarno, Lugano e Mendrisio. Tali Centri regionali trattengono 59,90 Franchi per il rilascio del Passaporto ordinario per adulti (21,20 Franchi nel caso dei bambini), 41,60 Franchi per la carta d' Identità per adulti (13,80 Franchi nel caso dei bambini) (comma 1 Art. 3 Reg. 09/02/2010).

Certamente non mancano errori e persino atti di corruzione, ma la *ratio* comune dei due Testi di Normazione ora citati consiste nel prevenire la tratta di stranieri clandestini, i quali sovente fanno uso di documenti adulterati. Si tratta di un grave problema diffuso in tutti gli Ordinamenti che accolgono notevoli flussi migratori.

4. La nozione di << straniero >> nella Criminologia e nella Sociologia in Svizzera

A parere dell' Ufficio federale della Migrazione, è quantomai necessario non dimenticare che l' immigrazione di stranieri in Svizzera aumenta la ricchezza nazionale, purché l' immigrato si integri nel tessuto sociale elvetico. Entro tale ottica, immigrazione e risparmio pecuniario costituiscono un binomio inscindibile. Tuttavia, consta che le prime generazioni di stranieri non possiedono una cultura sufficiente. Viceversa, un Cantone da sempre multi-etnico come il Ticino comporta meno problemi. Nel 2014, Confederazione e Cantoni hanno elaborato un << Piano di Integrazione cantonale >> (PIC), per il quale è stato preventivato, tra il 2013 ed il 2017, un costo complessivo di circa 115.000.000 di Franchi, dei quali due terzi finanziati dalla Confederazione ed il restante terzo dai Cantoni e dai Comuni.

Un primo livello di intergrazione coinvolge, come sempre, le << strutture ordinarie >>, ovverosia le scuole dell' obbligo ed il posto di lavoro. Anzitutto e soprattutto debbono essere integrati i bambini, ai quali vanno insegnate tutte le lingue nazionali svizzere. Una seconda forma di multi-culturalità non forzata è la << promozione specifica dell' integrazione >>, che dev' essere rivolta ai giovani non più in età scolare, ma in grado di seguire corsi serali di apprendistato. Infine, la Sociologia e la Criminologia, in Svizzera, parlano di integrazione come << processo reciproco >>, composto da un incessante scambio culturale, come quello che avviene o, perlomeno, dovrebbe avvenire, nelle Comunità ludico-ricreative cattoliche del Canton Ticino, ove la comunanza religiosa attenua o cancella le diversità etniche. In buona sostanza, le parole-chiave sono e saranno, sotto il profilo meta-geografico e meta-temporale, consulenza, protezione dalla discriminazione, lavoro, studio, lingua, prima infanzia ed integrazione inter-culturale. Ognimmodo, a parere di chi redige, il primo e fondamentale livello in cui agire è la formazione scolastica dei bambini, che debbono imparare, sin dai primi anni d' età, le lingue nazionali e le costumanze regionali, senza il minimo rischio di quella discriminazione razziale p. e p. ex Art. 261 bis StGB, introdotto dalla L.F. 18/06/1993 ed entrato in vigore dallo 01/01/1995.

Dal punto di vista dell' apprendimento linguistico, i corsi scolastici e quelli per adulti sono numerosi, particolarmente nei Cantoni di frontiera. Ciononostante, in tutta la Confederazione, più di 200.000 stranieri non conoscono nessuna delle tre lingue nazionali. Un ulteriore ambito da migliorare consiste nell' accoglienza dei giovani rifugiati o beneficiari di un ricongiungimento familiare. In tal caso, l' immigrato non è più in età scolare, è completamente alloggio e, pertanto, non riesce ad inserirsi nel mondo del lavoro. Inoltre, i datori di lavoro sono purtroppo refrattari all' assunzione di emigrati. L' odierna crisi macro-economica globale degli Anni Duemila ha recato molti ostacoli all' integrazione professionale. Tuttavia, chi scrive insiste nell' asserire che l' integrazione inizia in età infantile. Viceversa, la Pedagogia degli adulti non garantisce quasi mai risultati eccellenti.

Nel 2013, le famiglie di migranti, quindi socialmente svantaggiate, sono state oggetto di

Programmi specifici per l' integrazione della loro prole. Si pensi, in tutta la Svizzera, ai consultori familiari, ai cc.dd. << *gruppi mamma-bambino* >> ed ai pre-asili gratuiti. Come si può immaginare, l' ultimo ventennio ha comportato notevoli difficoltà per il Personale docente. Eppure, è statisticamente provato che l' infante ben naturalizzato prosegue brillantemente il proprio *curriculum studiorum*. A Winterthur, esistono asili di gioco e studio, nei quali anche i genitori stranieri ricevono consulenze tecniche (www.familienstaerken.ch). A Neuchatel, è stato creato un apposito parco-giochi con libri per l' infanzia riccamente illustrati (www.pip-ne.ch). In Canton Berna i Servizi sociali dell' area Thun-Oberland aiutano gli immigrati ad imparare il tedesco grazie all' associazione << *SprachSofa* >>. Mentre gli adulti conversano, i bambini sono seguiti da Pedagoghe specializzate. In Canton Ticino, esistono ben 4 Onlus assai simili allo SprachSofa del Canton Berna. Infine, nel Cantone di Basilea Città, i Comuni effettuano una densa attività di mediazione tra stranieri e datori di lavoro. Tutte le predette sperimentazioni sono sostenute e finanziate dai Centri di competenza per l' Integrazione (CII). Il loro costo sociale ammonta a circa 3.000.000 di Franchi annui.

Per quanto attiene all' apprendimento delle tre lingue nazionali elvetiche, la Confederazione ha assunto, nell' ultima decina d' anni, circa 2.000 interpreti nelle scuole, negli ospedali e nei Centri di assistenza sociale. In totale, ogni anno in tutti i 26 Cantoni, la Sanità utilizza 110.464 ore di interpretariato inter-culturale, la Socialità Pubblica 48.515 ore, la Formazione scolastica 23.199 ore ed altri settori 5.001 ore. Le ore di interpretariato prenotate sono in crescita. Tra il 2012 ed il 2013, l' Ufficio della Migrazione ha assunto altri 15.000 traduttori, per un totale di oltre 187.000 ore complessive. Quasi la totalità dei mediatori linguistici ha conseguito il Diploma << *INTERPRET* >>, che prevede 47 esami e 50 ore di pratica (www.trialog.inter-pret.ch). Qui di seguito si fornisce un elenco delle lingue utilizzate nel 2013 e delle relative ore d' impiego:

1. Albanese : 24.019 ore annue di traduzione nel 2013
 2. Turco: 17.399 ore
 3. Bosniaco / Serbo / Croato : 16.660 ore
 4. Portoghese : 15.339 ore
 5. Tamil : 14.261 ore
 6. Russo : 4.785 ore
 7. Italiano : 4.093 ore
 8. Altre : 90.623 ore
- Totale : 187.179 ore di traduzioni nel 2013

Nel Novembre 2010 sono stati istituiti il Comitato per l' Integrazione Inter-culturale (CII), il Comitato Nazionale di Pilotaggio del CII, il Comitato Nazionale di Sviluppo e coordinamento del CII ed un Ufficio Nazionale del CII. Dopodiché, sono state create << *antenne* >> cantonali e comunali del CII (www.iiz.ch). Nel mondo del lavoro, l' interpretariato culturale è purtroppo scarsamente diffuso. Anche dopo la formazione scolastica obbligatoria, gli ultra-16enni stranieri incontrano serie difficoltà di inserimento. Malaugurevolmente, almeno a parere di chi scrive, nel Diritto federale svizzero, esistono troppe Istituzioni collaterali all' Ufficio per la Migrazione (l' SZI, l' AZI, la SECO, la SEFRI, l' (inutile) Ufficio federale dello sviluppo territoriale (ARE), l' Ufficio federale delle abitazioni (UFAB), il Servizio per la lotta al razzismo (SLR) e l' UFAS). In buona sostanza, esistono molti Progetti astratti e pochi risultati pratici. Meglio sarebbe, *de jure condendo*, (ri)accentrare ogni compito sociologico e criminologico nelle mani dell' UFM e dei 26 correlati Distretti cantonali

In tutta onestà, chi redige percepisce che, in Svizzera, esiste un' ipertrofia dell' assistenzialismo sociale. L' immigrato straniero è percepito come un individuo in età infantile incapace di auto-determinarsi. Salvo il caso dei bambini stranieri in età scolare, le Autorità federali svizzere tendono a psicologizzare ogni loro intervento. Sicché la Pedagogia risulta invadente, onnipresente, assolutizzata e non può nemmeno essere rifiutata dall' immigrato. La sensazione, in buona sostanza, è quella di uno Welfare neo-Sovietico ormai inadeguato, burocraticamente pesante e liberticida

5. La presunta devianza cronica dello straniero nell' Europa occidentale

Tanto nei Paesi *common lawyers* quanto nella Mitteleuropa, << lo straniero è stato da sempre facilmente identificato non solo come il nemico del paese, ma anche con il malfattore. Allo status di straniero si deve aggiungere la maggiore mobilità degli zingari, barboni, vagabondi, come pure della cosiddetta delinquenza di transito >> (SIMMEL 1908). Questo è valso, nell' Ottocento, anche per i primi immigrati italiani nei Cantoni elvetici. Forse soltanto il Canton Ticino, per particolari motivazioni eccezionali storiche, si è manifestato meno xenofobo. Da circa 150 anni, anche in Svizzera, l' immigrato crea tensione e paure collettive, è rigettato, è sospettato, anzi esiste una severa e specifica << repressione penale degli emarginati >> (HOFMANN – NOWOTNY 1974).

Anche in epoca contemporanea, l' opinione pubblica tende ad attribuire quasi in maniera automatica agli stranieri non integrati delitti come la truffa, la violazione dell' obbligo di mutua assistenza familiare, la falsificazione di documenti, la resistenza a Pubblico Ufficiale, la rapina, il furto aggravato, i delitti contro la pubblica fede e contro il patrimonio, lo stupro ed il turbamento della quiete collettiva. Nella definizione criminologica di SACK (1971) è definito gruppo emarginato << quella minoranza di individui in cui gli orientamenti di valore non coincidono con le norme dominanti, con conseguente notevole limitazione delle relazioni sociali, nonché forte riduzione delle possibilità di accesso a solide posizioni sociali >> Come si può notare, SACK (*ibidem*) parla di devianza sociologica, non di delinquenza. Del resto, non possedere un alloggio idoneo, un abbigliamento adeguato, un' igiene personale curata e relazioni sociali esterne non significa, in modo automatico e deterministico, commettere più reati rispetto alla popolazione autoctona.

Appartenere allo << strato sociale più basso >> (KLEINING & MOORE 1968) non coincide con una maggiore devianza criminale, come dimostra, verso la fine del Novecento, l' integrazione perfettamente riuscita degli italiani meridionali nelle regioni del nord della penisola. Senz' altro, comunque, l' arma vincente rimane un' adeguata cura scolastica sin dalla prima infanzia. Purtroppo, anche in Svizzera ed in Germania (WOLF 1966) << il solo fatto di essere e di comportarsi in modo differente, di deviare dal consueto da parte della minoranza provoca una profonda avversione nella maggioranza, la quale è uniforme e, di conseguenza, considera l' uniformità anche come conferma di regola e di ordine >>

Tutti gli Autori (SHOHAM 1962 ; REIFEN 1975) non recano l' ingenuità di negare i << conflitti normativi >> e la << disorganizzazione sociale >> inficiante le comunità straniere. Tuttavia, l' a-nomia sociale non è sinonimo di maggiore anti-normatività giuridica. P.e., è noto che la delinquenza minorile degli slavi e dei maghrebini, sotto il profilo quantitativo, è del tutto analoga alle infrazioni commesse da infra-25enni integrati. Il conflitto culturale tra lavoratori stranieri e autoctoni è esistito e sempre esisterà, ma è statisticamente provato che << gran parte degli eventuali conflitti culturali si risolve per vie diverse da quelle della criminalità >> (GRÜBER 1969).

Infine, forse l' esogamia è stata, in Canton Ticino, il principale strumento di integrazione sociale, in tanto in quanto le giovani donne italiane sposatesi con maschi ticinesi hanno annullato ogni barriera ed ogni conflitto etnico, economico e sociale.

B I B L I O G R A F I A

GRÜBER, *Kriminalität der Gastarbeiter. Zusammenhang zwischen kulturellem Konflikt und Kriminalität. Untersuchung in der Freien und Hansestadt Hamburg für die Jahre*

1964 / 1965. Jur. Diss., Hamburg, 1969

HOFFMANN – NOWOTNY, *Zur Soziologie des Fremdarbeiterproblems. Eine theoretische und empirische Studie am Beispiel der Schweiz*, Stuttgart, 1974

KLEINING & MOORE, *Soziale Selbsteinstufung*, Kölner Zeitschrift für Soziologie und Sozialpsychologie, Köln, n. 20/1968

REIFEN, *Kulturelle Umorientierung und Krimineles Verhalten bei jüdischen und arabischen Jugendlichen in Israel*, Soz. Wiss. Diss., Heidelberg, 1975

SACK, *Selektion und Kriminalität*, Kritische Justiz, Frankfurt, n. 4/1971

SHOHAM, *The Application of the << Culture-Conflict >>, Hypothesis to the Criminality of Immigrants in Israel*, The Journal of Criminal Law, Criminology and Police Science, Chicago, n. 53/1962

SIMMEL, *Soziologie. Untersuchungen über die Formen der Vergesellschaftung*, Berlin, 1908

WOLF, *Ethnische Minderheiten*, Handwörterbuch der Kriminologie und der anderen strafrechtlichen Hilfswissenschaften, Berlin, n. 1/1966

Dottor Andrea Baiguera Altieri lic. jur. svizzero
and.baiguera@libero.it
baiguera.a@hotmail.com